SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 1999 e 1603-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 5ª E 8ª RIUNITE

5ª (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

(RELATORI CASTIGLIONE E BEORCHIA)

Comunicata alla Presidenza il 10 novembre 1986

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità

d'iniziativa dei deputati ERMELLI CUPELLI, TIRABOSCHI (1446); BARACETTI, ALBORGHETTI, POLESELLO, GASPAROTTO, CUFFARO, GUERRINI (2738); SANTUZ, DE CARLI, DI RE, SCOVACRICCHI, BATTISTUZZI, REBULLA, COLONI, COMIS (3355); PARIGI, FORNER, BERSELLI, FRANCHI Franco, TASSI (3435)

approvato dalla IX Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 6 ottobre 1986, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. *Stampati Camera nn.* **1446, 2738, 3355, 3435**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 ottobre 1986

Interventi per il completamento della ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976

d'iniziativa dei senatori BEORCHIA, CASTIGLIONE, GIUST, TONUTTI e TOROS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Calamità pubbliche)

ONOREVOLI SENATORI. — La Camera dei deputati ha approvato un provvedimento che nasce dalla unificazione di quattro iniziative parlamentari e con il quale si intende far fronte agli strascichi e alle situazioni non risolte connesse agli eventi calamitosi accaduti in alcune zone del Friuli-Venezia Giulia nel 1976 nonchè a simili situazioni relative alla regione Marche.

Si tratta di un testo ovviamente articolato non solo in quanto risultante dall'unificazione di quattro iniziative legislative parlamentari, ciascuna delle quali ovviamente espressione di esigenze e di orientamenti particolari, ma anche in quanto la materia su cui insiste il provvedimento presenta una sua impostazione strutturale complessa e quindi tale da richiedere misure di intervento che tengano conto della realtà delle zone interessate.

Come è noto, a seguito del sisma del 6 maggio 1986 che colpì una vasta zona del Friuli con gravissimi danni materiali (n. 137 comuni gravemente danneggiati e n. 100.000 senzatetto) e con numerose vittime (quasi mille morti e tremila feriti), accanto a provvedimenti d'urgenza, sono state emanate due leggi organiche di intervento, e cioè la legge n. 546 del 1977 e la legge n. 828 del 1982, caratterizzate non solo da finalità di ricostruzione e riparazione del patrimonio edilizio danneggiato o distrutto, ma anche di rinascita economica e ripresa produttiva.

Si è trattato di una legislazione esemplare, anche per la metodologia nuova di intervento che è stata introdotta, affidandosi alle autonomie locali (regione e comuni) compiti molto importanti, ed i risultati devono essere considerati largamente positivi sia sotto il profilo delle realizzazioni (la ricostruzione del Friuli è ormai giunta quasi al 90 per cento), che dell'efficienza delle strutture operative e della tempestività e massima produttività degli impieghi delle risorse finanziarie messe a disposizione.

Col 31 dicembre 1985 è venuta a cessare l'operatività delle provvidenze legislative sopra ricordate, ed appare opportuno non interrompere l'ultima fase di questo organico ed efficiente programma di rinascita.

Già con la legge finanziaria 1986, proprio nella considerazione positiva dell'immane opera di ricostruzione già realizzata e della grande capacità dimostrata sia dalle autonomie locali che dalla operosa e tenace popolazione friulana, la regione Friuli-Venezia Giulia ha ottenuto l'autorizzazione ad una anticipazione di 250 miliardi, in attesa del varo da parte del Parlamento della terza legge organica di intervento. Così le opere hanno potuto intanto proseguire, senza negative interruzioni.

Questo provvedimento quindi costituisce il logico corollario del generoso sforzo di solidarietà nazionale per consentire al Friuli di risorgere dalle macerie e concludere positivamente un grande processo di rinascita e ricostruzione.

Le stesse finalità il disegno di legge assume relativamente alle calamità della regione Marche.

Venendo in dettaglio al testo del provvedimento, va detto che l'articolo 1 si fa carico delle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione, con particolare riguardo all'edilizia abitativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 in alcune zone del Friuli-Venezia Giulia: si prevede per la finalità un adeguato stanziamento su base pluriennale, tale da coprire il periodo 1986-1996 e per ulteriori 7 miliardi il periodo 1987-2006.

L'articolo 2 sistematicamente intende far fronte alle esigenze relative alle opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento e dell'alto Piave.

L'articolo 3 favorisce la costruzione di fabbricati con criteri antisismici, mentre l'articolo 4 si fa carico delle necessità relative alla

ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, destinando allo scopo uno stanziamento di carattere pluriennale, tale da estendersi al 1991.

L'articolo 5 concede un contributo speciale alla regione Friuli-Venezia Giulia per il centro di riferimento oncologico di Aviano, allo scopo dell'incremento qualitativo e quantitativo della datazione strutturale e strumentale di tale centro. L'articolo 6 destina una spesa di 90 miliardi, sull'arco del quinquennio 1986-1991, per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale, la competenza essendo prevista per la gestione di tali fondi a favore del competente ministero.

L'articolo 7 stanzia un contributo per interventi nel centro storico di alcuni comuni colpiti dal sisma del 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia, mentre l'articolo 8 destina una spesa complessiva di 120 miliardi per le opere di completamento e ammodernamento di alcune strade statali dissestate, e l'articolo 9 stanzia un contributo straordinario pari a 30 miliardi per far fronte alle esigenze delle aree attrezzate turistico-commerciali di supporto alla grande viabilità, autostradale e ferroviaria.

Dopo che l'articolo 10 ha affrontato i problemi relativi alle esigenze finanziarie dell'Ente Ferrovie dello Stato per l'ammodernamento della linea Udine-Tarvisio fino al confine di Stato, il provvedimento, all'articolo 11, affronta le esigenze dei programmi di edilizia dell'Università di Udine e, all'articolo 12, fa fronte alle necessità connesse alle esigenze urbanistiche, varie e di servizi connesse alla costruzione dello scalo merci di Cerviniano del Friuli. L'articolo 13 inoltre rifinanzia il fondo di rotazione costituito con la legge n. 908 del 1955, relativo alle iniziative economiche di Trieste e Gorizia.

L'articolo 14 ha un contenuto prevalentemente tecnico, così come l'articolo 15, mentre l'articolo 16 dà la facoltà ai comuni di acquisire mediante espropriazione le aree necessarie a realizzare interventi abitativi e l'articolo 17 autorizza i comuni interessati ad ampliare la propria dotazione organica di personale.

L'articolo 18 modifica le cessioni in esenzione fiscale, mentre l'articolo 19 proroga le disposizioni e le agevolazioni già previste per gli immobili in relazione ai trasferimenti al 31 dicembre 1990.

L'articolo 20 proroga taluni termini agevolativi e l'articolo 21 si fa carico del trasferimento gratuito al patrimonio disponibile della regione Friuli-Venezia Giulia dei beni cessati di appartenere al demanio idrico, mentre l'articolo 22 affronta la materia della regolarizzazione degli atti di concessione o autorizzazione edilizia.

Dall'articolo 23 in poi vengono affrontati i problemi presentati dalla regione Marche e vengono stanziate quindi somme per il completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto del 1972 e per il recupero dei complessi rilevanti sotto il profilo archeologico, prevedendosi nel contempo una serie di agevolazioni finanziarie in relazione a mutui la cui concessione è curata dall'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano. Gli ultimi articoli, dal 28 in poi, affrontano le esigenze del porto di Ancona e del completamento degli stabilimenti ospedalieri distrutti dalla frana avvenuta nella medesima città nel 1982; vengono altresì affrontati i problemi di una serie di strade nonchè della stessa Università di Ancona, dettandosi, infine, all'articolo 35, norme in materia di impegni e relativa assumibilità.

In definitiva, si tratta di un provvedimento di grande rilievo e di notevole portata finanziaria, tale da prevedere una spesa complessiva di 780 miliardi sull'arco del triennio 1986-1988, con copertura in parte a valere sull'accantonamento relativo alla ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto e in parte utilizzando lo stanziamento relativo alla difesa del suolo per gli anni 1987 e 1988.

Dopo il proficuo esame compiuto presso l'altro ramo del Parlamento e che ha portato all'approvazione del disegno di legge che, venendo incontro ad una serie di esigenze oggettive presentate dalle zone interessate, ha creato aspettative nelle popolazioni residenti, aspettative che non possono andare deluse anche alla luce della piena motivazione degli interventi previsti nel provvedimen-

to, è opportuna una sollecita approvazione definitiva del disegno di legge per tutte le considerazioni dianzi esposte e soprattutto per far fronte alle urgenti esigenze che vengono affrontate nei singoli articoli.

Risulta altresì presentato al Senato, d'iniziativa dei senatori Beorchia, Castiglione, Tonutti e Toros, un disegno di legge (1603) inteso a far fronte alle medesime necessità, sia pure con qualche diversità.

Si tratta di un testo complesso e che intende farsi carico di numerose esigenze presentate dalle zone colpite dagli eventi sismici del 1986 nel Friuli-Venezia Giulia.

I due disegni di legge sono stati esaminati congiuntamente dalle Commissioni bilancio e lavori pubblici, le quali hanno unanimemente valutato che il disegno di legge n. 1603 debba intendersi interamente assorbito dal testo trasmesso dalla Camera dei deputati, proponendo pertanto l'approvazione del disegno di legge n. 1999.

Pertanto è parere dei relatori che il disegno di legge n. 1999 vada approvato senza modifiche e con la massima sollecitudine, per corrispondere alle attese delle comunità interessate.

CASTIGLIONE e BEORCHIA, *relatori*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

sul disegno di legge n. 1999

(Estensore GARIBALDI)

6 novembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, comunica di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE N. 1999

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione, con priorità per l'edilizia abitativa, nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione prezzi e da spese accessorie, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, dei quali lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, e da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi 8 agosto 1977, n. 546, ed 11 novembre 1982, n. 828.

2. Per la concessione di contributi pluriennali per i medesimi fini di cui al comma 1, nonchè per le finalità di cui all'articolo 3, sono altresì assegnati alla regione Friuli-Venezia Giulia ulteriori contributi speciali di lire 20 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006.

Art. 2.

1. Al fine di completare le opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento, di cui anche all'articolo 2 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e per il bacino dell'alto Piave è autorizzata la spesa di lire 280 miliardi nel periodo 1987-1991, dei quali lire 20 miliardi per il 1987 e lire 40 miliardi per l'anno 1988. Di tale spesa sono riservate una quota di lire 60 miliardi al bacino di Ravedis, alle infrastrutture ed alle opere di irrigazione ad esso connesse e una quota di lire 10 miliardi per il bacino dell'alto Piave.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

1. La regione Friuli-Venezia Giulia al fine di intervenire a favore dei soggetti che intendano realizzare un idoneo adeguamento antisismico dei propri fabbricati, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, definisce le modalità e le procedure di agevolazione sulla base dei seguenti criteri:

a) gli immobili siano compresi in zone classificate con S=12 o in comuni classificati disastrati ai sensi della vigente legislazione regionale;

b) gli immobili siano lesionati da eventi sismici, anche qualora siano stati provvisoriamente riparati senza conseguire un efficace adeguamento antisismico;

c) gli immobili, non lesionati da eventi sismici, risultino necessitare di un efficace adeguamento antisismico.

2. È riconosciuta priorità agli edifici pubblici ed a quelli ad uso pubblico.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo, si continuano ad applicare le disposizioni in materia fiscale previste dal decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione e la ricostruzione degli edifici.

Art. 4.

1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, di cui all'articolo 3 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonchè di quelli di interesse storico-artistico di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 85 miliardi nel periodo 1986-1991. In ogni progetto relativo ai predetti complessi è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, da corrispondersi all'ordinario diocesano, una somma corrisponden-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

te al 7 per cento dell'ammontare dei lavori eseguiti.

2. Le quote per il triennio 1986-1988 sono determinate rispettivamente in lire 5 miliardi per il 1986 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

3. Per la ricostruzione, per l'acquisto o la costruzione nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia di edifici da adibire a caserme per la Polizia di Stato e per i Vigili del fuoco, sulla base di un piano proposto dal Ministero dell'interno, è riservata la quota di lire 45 miliardi a valere sul finanziamento di cui al comma 1 da ripartire nel periodo 1987-1991.

Art. 5.

1. È autorizzata la spesa di lire 12 miliardi di cui lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1987 e 1988 per la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano, ai fini del completamento della dotazione strumentale e della qualificazione scientifica del Centro e per il coordinamento dell'attività complessiva di prevenzione, cura e riabilitazione nella lotta ai tumori nell'area regionale.

Art. 6.

1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonchè per i concorsi di cui all'articolo 7 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi nel periodo 1986-1991.

2. Le quote relative agli anni 1986-1988 sono determinate in lire 5 miliardi per il 1986 e in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i competenti comitati di settore, approva ogni anno entro il mese di marzo il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

programma degli interventi da realizzare per i fini di cui al comma 1.

4. Ai fini della realizzazione dei programmi di cui al comma 3, per l'esecuzione dei relativi lavori possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.

5. Si provvede alla somministrazione di fondi ai funzionari delegati in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede all'assegnazione di un contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia entro il limite di 35 miliardi di lire, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 6 della presente legge a titolo di concorso sulle somme che la regione stessa, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, così come modificato dall'articolo 44 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, corrisponde a titolo di anticipazione dei contributi statali ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, per gli interventi al centro storico di Venzone, agli edifici di via Bini in Gemona ed al complesso del castello di Colloredo di Montalbano.

2. Il trasferimento dei fondi avviene per l'80 per cento a titolo di acconto e per il rimanente 20 per cento ad ultimazione e collaudo dei lavori, effettuati dalla regione stessa ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46.

Art. 8.

1. Per opere di completamento, ammodernamento e sistemazione delle strade statali n. 52 Carnica, n. 552 di Monte Rest e n. 355

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di Val Degano, nonchè per gli interventi sulla strada statale n. 13 Pontebbana, di cui all'articolo 5 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987-1991. Le quote relative agli anni 1987 e 1988 sono determinate rispettivamente in lire 10 miliardi e in lire 15 miliardi.

Art. 9.

1. Ai fini della realizzazione, d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, nel Gemonese, nel Canal del Ferro - Val Canale, di aree attrezzate turistico-commerciali di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria, nonchè di strutture per lo scambio merci strada-rotaia, ed ai fini della predisposizione, sentite le comunità montane ed i comuni interessati, di un progetto mirato alla ripresa economica delle zone di transito delle grandi vie di comunicazione internazionali, stradali e ferroviarie, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario di lire 30 miliardi da ripartire nel periodo 1987-1991, dei quali lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

Art. 10.

1. Nell'ambito dei contributi finanziari diretti all'Ente ferrovie dello Stato di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, la complessiva quota di lire 650 miliardi nel periodo 1987-1989 è destinata agli interventi relativi all'ammodernamento ed al raddoppio della linea ferroviaria da Pontebba al confine dello Stato, della linea Udine-Tarvisio, alla realizzazione della circonvallazione di Udine, al raddoppio ferroviario del ponte sul Tagliamento di Casarsa della Delizia, nonchè, per una quota di lire 15 miliardi, allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto su rotaia collegate alla medesima ferrovia Udine-Tarvisio, sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

1. Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'università di Udine, nonchè per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche di cui all'articolo 11 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi nel periodo 1986-1991, di cui lire 57 miliardi per le esigenze della facoltà di medicina. Le relative quote restano determinate in lire 5 miliardi per il 1986, lire 15 miliardi per l'anno 1987 e lire 17 miliardi per l'anno 1988.

2. I programmi di cui al comma 1 debbono essere formulati sentito il comune di Udine, il quale provvederà se del caso a modificare i propri strumenti urbanistici.

3. Al consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Udine è assegnata la somma, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per il finanziamento delle iniziative previste dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

4. Al fine di potenziare il sistema formativo superiore con iniziative coordinate in ambito regionale, alle università del Friuli-Venezia Giulia è consentito istituire scuole dirette a fini speciali, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento nelle province di Gorizia e Pordenone.

5. Al fine di assegnare all'università degli studi di Udine una sufficiente dotazione dell'organico del personale non docente delle varie qualifiche funzionali, il Ministro della pubblica istruzione, a prescindere dalle modalità previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, è autorizzato, in attesa della determinazione della pianta organica, sulla base di dettagliata e motivata richiesta dell'ateneo interessato, ad incrementare la dotazione organica dell'università di Udine nel quadro delle disponibilità di posti di cui all'articolo 15, alla tabella A, quadro G, e alla tabella B

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della predetta legge n. 23 e a rilasciare contestualmente le autorizzazioni per bandire i relativi concorsi.

Art. 12.

1. Per le esigenze urbanistiche, viarie e di servizi connesse alla costruzione dello scalo-merci ferroviario di Cervignano del Friuli, di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata l'erogazione alla regione Friuli-Venezia Giulia di lire 10 miliardi da ripartire nel periodo 1987-1989.

2. Le quote per ciascuno degli anni 1987 e 1988 sono determinate in lire 5 miliardi.

Art. 13.

1. Ai fini di cui all'articolo 17 della legge 11 novembre 1982, n. 828, la regione Friuli-Venezia Giulia può effettuare ulteriori conferimenti a favore del fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, utilizzando il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, con le modalità e per le finalità previste dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, e fino alla concorrenza di lire 10 miliardi.

Art. 14.

1. Le amministrazioni tenute all'esecuzione degli interventi da realizzare con le provvidenze disposte dalle leggi statali emanate per la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli sono autorizzate a provvedere mediante concessione a società, imprese di costruzione o loro consorzi. L'affidamento avviene sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo i criteri di cui all'articolo 24, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 15.

1. Al sesto comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come modificato dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ai soli fini di tale trascrizione e delle operazioni conseguenti, e per il tempo strettamente necessario, è consentito intestare in capo al comune i fondi oggetto del piano di ricomposizione».

Art. 16.

1. I comuni possono acquisire mediante espropriazione le aree che sono state necessarie a realizzare interventi abitativi a seguito di donazioni di solidarietà nazionale ed internazionale limitatamente agli insediamenti già realizzati nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e che siano comunque in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

1. I comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, che, entro il 31 agosto 1986, abbiano avanzato, nei modi previsti dall'articolo 3 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 gennaio 1985, n. 6, e dall'articolo 1 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, richieste di disponibilità, previo comando alla Regione, del personale indicato dalle medesime leggi regionali, potranno ampliare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la propria dotazione organica, con apposita e motivata deliberazione consiliare da sottoporre unicamente al controllo del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

competente comitato, in ragione della metà – calcolata per difetto – delle richieste formulate e per le qualifiche ritenute più idonee alla necessità da soddisfare. Per altro, qualora sia stata chiesta una sola unità lavorativa, l'ampliamento della dotazione organica potrà venire disposto per un posto.

2. Ai posti di nuova istituzione potrà accedere, a domanda, solamente il personale anzidetto, il quale transiterà nel ruolo organico dei comuni di cui al comma 1, conseguendo subito la stabilità mediante formale provvedimento consiliare di nomina, a seguito di atto autorizzativo del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, emesso su richiesta nominativa deliberata dai consigli dei comuni stessi, sentito l'ente di appartenenza dei dipendenti locali interessati.

3. I posti che si renderanno per tal modo vacanti saranno contestualmente coperti, in via prioritaria, secondo la previsione dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dell'articolo 7 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 16 giugno 1983, n. 57, ovvero, ove ciò non risultasse fattibile, in tutto o in parte, mediante pubblico concorso.

4. Il termine posto dall'articolo 18, quarto comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, è prorogato al 31 dicembre 1988.

5. Alla disciplina del procedimento occorrente per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo, la regione Friuli-Venezia Giulia provvederà con apposita legge.

Art. 18.

1. La lettera *a)* dell'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è sostituita dalla seguente:

«*a)* le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o di porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, nonchè le cessioni di aree fabbricabili effettuate dagli stessi soggetti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nei confronti degli aventi diritto ai contributi per la ricostruzione, siti nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dal precedente articolo 11, nonchè le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

1. Le disposizioni e le agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nel testo sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sono prorogate al 31 dicembre 1990 e sono estese ai trasferimenti delle aree fabbricabili e delle costruzioni realizzate o in corso di realizzazione sul terreno altrui, effettuati ai fini della ricostruzione dai comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè da privati a favore di soggetti aventi diritto al contributo di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 1976.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono altresì estese ai trasferimenti da compiersi per l'attuazione di piani di ricomposizione fondiaria nelle aree comprese nei territori comunali interessati dagli eventi sismici del 1976 e delimitati ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, per i quali sia stato riconosciuto intervento di pubblica utilità.

3. Tutti gli atti di cui al comma 2 sono soggetti al pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

1. I termini di cui all'articolo 5, commi 1-*quater* e 1-*septies*, del decreto-legge 30 dicem-

Art. 20.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

bre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 46, sono prorogati al 31 dicembre 1990.

2. Il termine di cui all'articolo 41-*ter* del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successivamente prorogato, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990.

Art. 21.

1. Nell'ambito dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976, indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, i beni cessati di appartenere al demanio idrico dello Stato, a norma dell'articolo 829 del codice civile, in seguito a regimazione dei corsi d'acqua, bonifiche o altre simili cause risalenti ad attività poste in essere dall'amministrazione regionale o da altri enti pubblici o privati del Friuli-Venezia Giulia, sono trasferiti gratuitamente al patrimonio disponibile della Regione qualora i beni siano ricompresi nei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate approvati con gli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale.

2. L'individuazione dei singoli beni sarà effettuata dalla Regione e il Ministro delle finanze adotta i necessari decreti di trasferimento.

3. La Regione regolerà con propria legge il passaggio dei beni trasferiti ai sensi del presente articolo al patrimonio dei comuni interessati all'attuazione dei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate.

Art. 22.

1. Per tutte le opere ed immobili ultimati — anche se senza licenza o concessione edili-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zia o autorizzazione a costruire — entro il 1° ottobre 1983, l'esecuzione dei quali sia stata curata direttamente dai comuni indicati all'articolo 1 della presente legge ovvero dalla Regione, la licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire s'intendono implicitamente assentite, a tutti gli effetti, in presenza di un progetto, regolarmente approvato e finanziato ai sensi delle norme vigenti per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, semprechè dette opere ed immobili siano stati regolarmente eseguiti e siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e sismiche.

2. La regolarità e la conformità di cui al comma 1 sono attestate dal sindaco del comune interessato. In presenza di tale attestazione non trovano applicazione nei confronti degli enti di cui al medesimo comma 1 e degli eventuali proprietari delle costruzioni eseguite le disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23.

1. Per il completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione Marche colpiti dal terremoto del 1972, dando priorità alla ricostruzione del teatro delle Muse di Ancona e del teatro La Fenice di Senigallia, è concesso alla Regione medesima ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 35 miliardi per il periodo 1986-1990, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1986, lire 4 miliardi per l'anno 1987 e lire 8 miliardi per l'anno 1988.

2. Il limite previsto dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è ulteriormente elevato a lire 20 milioni per gli aventi diritto che non abbiano ottenuto la liquidazione finale del contributo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono soppresse le parole «nel limite massimo di 12 milioni per unità immobiliare».

Art. 24.

1. Per il completamento del ripristino e della riparazione di opere pubbliche e monumentali, dei complessi edilizi adibiti al culto e della mensa dell'ERSU di Ancona, facente parte del polo universitario di Torrette, danneggiati dagli eventi sismici delle Marche e dalla frana di Ancona del 13 settembre 1982, è concesso alla regione Marche, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 70 miliardi, nel periodo 1987-1991, di cui lire 15 miliardi da destinare alla provincia di Ancona, lire 30 miliardi alla provincia di Macerata e lire 25 miliardi alla provincia di Ascoli Piceno, dei quali lire 7 miliardi per interventi di risanamento nel centro storico del capoluogo.

2. Le relative quote restano determinate in lire 5 miliardi per il 1987 e lire 5 miliardi per il 1988.

3. La Regione individua gli investimenti da finanziare e le quote annuali da assegnare alle singole province.

Art. 25.

1. Per provvedere al recupero statico ed al ripristino funzionale dei complessi ricadenti nell'area archeologica del centro storico e del museo archeologico nazionale di Ancona, nonchè al restauro e consolidamento della Mole Vanvitelliana, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi nel periodo 1986-1990, da iscriversi sul bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Le relative quote sono determinate in lire 3 miliardi per il 1986, lire 6 miliardi per il 1987 e lire 6 miliardi per il 1988.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

Identico.

Art. 25.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 26.

1. Lo Stato, oltre a quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, come sostituito dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261, e dal quarto comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e successive modificazioni, assegna alla regione Marche la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.

2. I mutui agevolati possono essere concessi dall'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano e dagli altri istituti di credito operanti nelle Marche, sulla base di convenzioni tipo da stipulare fra la regione Marche e gli stessi istituti.

3. I mutui vengono erogati con le procedure previste per i mutui di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

Art. 27.

1. La facoltà concessa al comune dalle disposizioni del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, di procedere all'esproprio degli immobili ovvero di sostituirsi, mediante l'occupazione temporanea, ai proprietari interessati, può essere esercitata anche nel caso in cui si tratti di singole unità immobiliari i cui proprietari non abbiano aderito ad iniziative di altri condomini intese alla ricostruzione, al consolidamento ed alla ristrutturazione dell'edificio. In tale caso il comune, oltre che provvedere direttamente agli interventi, ha facoltà di contribuire per le quote di competenza alle spese necessarie per la esecuzione degli stessi.

2. La delega prevista dall'articolo 19 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, può essere rilasciata anche ai soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata previsti dalla leg-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26.

Identico.

Art. 27.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ge 5 agosto 1978, n. 457, e in tal caso sono previste le agevolazioni di cui al secondo comma dell'articolo 18 del medesimo decreto-legge.

3. La percentuale del 70 per cento prevista dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, è ridotta al 50 per cento.

4. Nel caso in cui gli alloggi restituiti ai proprietari siano locati, nella determinazione dell'equo canone si dovrà tenere conto della riduzione della quota di rimborso.

Art. 28.

1. Per l'esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore del porto, è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi di cui lire 10 miliardi da utilizzare per il porto turistico.

2. Le relative quote restano determinate in lire 5 miliardi per il 1986, lire 5 miliardi per il 1987 e lire 10 miliardi per il 1988.

3. La realizzazione degli interventi viene attuata secondo quanto disposto dalla legge 10 novembre 1973, n. 737.

Art. 29.

1. Alle somme occorrenti per la ricostruzione ed il completamento degli stabilimenti ospedalieri distrutti dalla frana di Ancona del 13 dicembre 1982, valutate in complessive lire 80 miliardi per il periodo 1986-1988, di cui lire 25 miliardi da destinare all'INRCA, si provvede a valere sui fondi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, come modificata dall'articolo 27 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in sede di riparto annuale dei fondi stessi.

2. Per il completamento delle opere di risanamento e recupero dell'area colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, compresa la realizzazione delle opere previste dal piano di recupero del rione Palombel-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 28.

Identico.

Art. 29.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

la di Ancona, nonchè, per una quota di lire 5 miliardi, per interventi urgenti di consolidamento della rupe e del centro storico di San Leo, è concesso alla regione Marche il contributo di lire 65 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1987 e lire 39 miliardi nell'anno 1988.

3. Per le opere di completamento delle reti tecnologiche dell'acqua e del gas metano delle aree colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, è concesso alla regione Marche, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 20 miliardi per il periodo 1987-1990, in ragione di lire 5 miliardi per ciascun anno.

4. Ai soggetti indicati nell'articolo 6, commi secondo, quarto ed ottavo, della legge 2 maggio 1983, n. 156, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5, quattordicesimo comma, della medesima legge per quanto concerne l'acquisizione gratuita al comune di Ancona delle aree di sedime degli immobili dichiarati inagibili di proprietà privata situati nella zona della frana.

Art. 30.

1. Per dare avvio ai lavori di costruzione del tratto Muccia-Colfiorito della strada statale n. 77, valutati in lire 20 miliardi, e del tratto Mercatello-Selci (secondo lotto) della strada di grande comunicazione Grosseto-Fano, valutati in lire 35 miliardi, nonchè per la realizzazione del raddoppio della strada statale n. 16, nel tratto Falconara-Pontelungo di Ancona, valutati in lire 40 miliardi, è autorizzata la complessiva spesa di lire 95 miliardi per il periodo 1986-1989, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1986, di lire 50 miliardi per l'anno 1987, di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 10 miliardi per l'anno 1989. Le quote di lire 5 miliardi per l'anno 1986, di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988 fanno carico allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 30.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tolo n. 505 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 31.

1. Per la ricostruzione ed il completamento delle sedi dell'università di Ancona è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per il periodo 1987-1991, dei quali lire 3 miliardi per il 1987 e lire 8 miliardi per il 1988.

2. L'utilizzazione dei fondi avviene secondo le norme e le procedure in materia di acquisizione e di realizzazione di opere previste dalla vigente disciplina relativa all'edilizia universitaria.

Art. 32.

1. È autorizzata la vendita a trattativa privata, anche con contratti separati, in favore del comune di Ancona del compendio di proprietà dello Stato denominato piazza d'Armi.

2. Il prezzo viene determinato dall'Ufficio tecnico erariale.

Art. 33.

1. Ai fini della realizzazione dell'asse attrezzato previsto dal piano regolatore generale di Ancona, e per l'acquisizione o la costruzione in altra sede degli immobili che insistono sulle aree interessate dall'opera stradale, è autorizzato uno stanziamento di lire 10 miliardi per il periodo 1987-1989 di cui lire 2 miliardi per il 1987 e lire 2 miliardi per il 1988.

2. I proprietari degli immobili da demolire che intendono ricostruire in altra zona del comune di Ancona possono usufruire, in alternativa all'indennità di espropriazione, di un contributo determinato ai sensi e con le modalità della legge 2 maggio 1983, n. 156, e successive integrazioni e modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 31.

Identico.

Art. 32.

Identico.

Art. 33.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 34.

1. Le disposizioni agevolative relative alle zone depresse del centro-nord di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, già prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 1985 dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modifiche, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, si applicano nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Marche fino al 31 dicembre 1990.

Art. 35.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Marche e gli enti ed amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzati ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge medesima anche prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi. A tale iscrizione si farà luogo in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connesso con lo stato di realizzazione degli interventi.

Art. 36.

1. L'Azienda trasporti municipalizzati autofiloviari di Ancona è autorizzata, in deroga al divieto di cui al comma 10 dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alla assunzione del personale necessario per l'attivazione od il potenziamento di servizi di trasporto urbano per il collegamento della città con i nuovi quartieri realizzati per i terremotati e per i sinistrati dalla frana.

2. La determinazione delle unità da assumere viene effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 37.

1. All'onere di lire 780 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nel

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 34.

Identico.

Art. 35.

Identico.

Art. 36.

Identico.

Art. 37.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

triennio 1986-1988, salvo quanto specificamente disposto negli articoli 10, 29, comma 1, e 30, comma 1, si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1986, lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 300 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Ulteriori interventi per il completamento della ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto» e, quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1987 e a lire 100 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stesso stanziamento all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Difesa del suolo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 38.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 1603

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BEORCHIA ED ALTRI

Art. 1.

Per provvedere alle esigenze connesse al completamento dell'opera di ricostruzione, con priorità per l'edilizia abitativa, e di rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione dei prezzi e da spese accessorie, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 825 miliardi di lire, da ripartire nel periodo 1986-1989 e da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi 8 agosto 1977, n. 546, e 11 novembre 1982, n. 828.

La quota per il 1986 resta determinata in lire 150 miliardi.

Per la concessione di contributi pluriennali è altresì assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 250 miliardi di lire, in ragione di 25 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1986 al 1995.

Art. 2.

Per la prosecuzione ed il completamento delle opere di sistemazione idrogeologica di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 546, delle opere dell'impianto di Ravedis, nonchè per la esecuzione di analoghe opere nei bacini montani dell'area colpita dagli eventi sismici del 1976, è autorizzata una ulteriore spesa complessiva di lire 100 miliardi, da ripartire negli anni 1986-1989.

La quota relativa all'anno 1986 resta determinata in 20 miliardi di lire.

Con provvedimento del Ministro del tesoro gli importi per le opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani verranno accreditati alla regione e per quelle di competenza statale al Ministro dei lavori pubblici.

Art. 3.

Per il completamento dell'opera di ripristino e ricostruzione degli edifici demaniali, ivi compresi quelli di interesse storico-artistico, e di quelli di culto, di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata l'ulteriore spesa di 45 miliardi di lire da ripartire negli anni 1986-1988.

La quota relativa all'anno 1986 resta determinata in lire 15 miliardi.

Art. 4.

Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonchè per gli impianti di protezione, antifurto e antincendio dei beni culturali restaurati e da restaurare, è autorizzata l'ulteriore spesa di 90 miliardi di lire da ripartire negli anni 1986-1989.

La quota relativa all'anno 1986 resta determinata in 20 miliardi di lire.

Art. 5.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato ad erogare, con proprio decreto, alla regione Friuli-Venezia Giulia l'80 per cento delle somme che la regione stessa — in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, così come modificato dall'articolo 44 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 — ha corrisposto a titolo di anticipazione dei contributi statali concessi o concedendi a titolo di concorso ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, per gli interventi effettuati a seguito degli eventi sismici del 1976 sui beni riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, nei comuni di Colloredo di Montalbano, Gemona del Friuli e Venzone.

Il saldo verrà corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia ad ultimazione e collaudo avvenuti dei lavori relativi agli inter-

venti di cui al precedente comma, effettuati dalla regione stessa ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46.

Art. 6.

Per il completamento e la sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, da effettuarsi a cura dell'ANAS, direttamente o tramite società concessionarie, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di lire da ripartire negli anni 1986-1989.

La quota relativa all'anno 1986 resta determinata in 20 miliardi di lire.

Lo stanziamento di cui al precedente comma è destinato al completamento delle opere di cui all'articolo 5 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonchè alla ulteriore sistemazione delle strade statali nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 7.

Ai fini dell'adeguamento e della ristrutturazione degli impianti per i servizi confinari, compresi quelli doganali, connessi con la prosecuzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio, di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata la spesa di lire 65 miliardi, da assegnare all'ANAS in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1986, lire 20 miliardi per l'anno 1987 e lire 15 miliardi per l'anno 1988.

L'intervento di cui al precedente comma potrà essere affidato in concessione alla regione Friuli-Venezia Giulia, a enti o società a prevalente capitale pubblico ad essa collegati, o ad altri enti o società a prevalente capitale pubblico, previa intesa con la regione medesima.

Art. 8.

Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1977, n. 546, relativa all'ammodernamento ed al raddoppio della linea ferroviaria Udine-Tarvisio (confine di Stato), è autorizzata l'ulteriore spesa di 400 miliardi di lire da ripartire negli anni 1986-1989.

La quota relativa all'anno 1986 resta determinata in 25 miliardi di lire, da destinare in via prioritaria al pagamento delle indennità di espropriazione.

Art. 9.

Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'Università statale di Udine, nonchè per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche, è autorizzata la spesa di 175 miliardi di lire, da ripartire negli anni 1986-1989.

La quota relativa all'anno 1986 resta determinata in 20 miliardi di lire.

Art. 10.

Al sesto comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Ai soli fini di tale trascrizione e delle operazioni conseguenti e per il tempo strettamente necessario, è consentito intestare in capo al comune i fondi oggetto del piano di ricomposizione ».

Art. 11.

I comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il decreto del presidente della Giunta regionale Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni e integrazioni, che, entro il 30 giugno 1986, abbiano avanzato, nei modi previsti dall'articolo 3 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 gennaio 1985, n. 6, richieste di disponibilità, previo comando alla regione, del personale di cui all'articolo 1 della medesima legge regionale, potranno ampliare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, la propria dotazione organica, con apposita, motivata deliberazione consiliare da sottoporre unicamente al controllo del competente comitato, in ragione della metà — calcolata per difetto — delle richieste formulate e per le qualifiche ritenute più idonee alle necessità da soddisfare.

Ai posti di nuova istituzione potrà accedere, a domanda, solamente il personale anzidetto, il quale transiterà nel ruolo organico dei comuni di cui al precedente comma, conseguendo subito la stabilità mediante formale provvedimento consiliare di nomina, a seguito di atto autorizzativo del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, emesso su richiesta nominativa deliberata dai consigli dei comuni stessi, sentito l'ente di appartenenza dei dipendenti locali interessati.

I posti che si renderanno per tal modo vacanti saranno contestualmente coperti, in via prioritaria, secondo la previsione dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dell'articolo 7 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 16 giugno 1983, n. 57, ovvero, ove ciò non avesse a risultare fattibile, in tutto o in parte, mediante pubblico concorso.

Il termine posto dall'articolo 18, quarto comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, è prorogato al 31 dicembre 1987.

Alla disciplina del procedimento occorrente per dare tempestiva e retta attuazione alle disposizioni del presente articolo la regione Friuli-Venezia Giulia provvederà con apposita legge.

Art. 12.

Al primo comma, lettera *a*), dell'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, la dizione « le cessioni, effettuate dalle imprese costruttrici, dei fabbricati o porzioni di fabbricati » è sostituita dalla seguente: « le cessioni di terreni e le cessioni, effettuate dalle imprese costruttrici, dei fabbricati o porzioni di fabbricati ».

Art. 13.

In via di interpretazione autentica, la disposizione dell'articolo 40, comma primo, lettera *f*), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilità riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andrà, comunque, a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validità della predetta previsione nell'ambito della zona terremotata, così come delimitata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 1976 e successive integrazioni.

Art. 14.

Il termine previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modficazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1985 dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.

Tale proroga è concessa con le limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1979, n. 376, ed avuto riguardo a quanto disposto dagli articoli 12 e 13 della presente legge.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47.

Art. 15.

Al secondo comma dell'articolo 41-*ter* del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, come modificato con l'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, il termine di cinque anni è elevato a dieci anni.

Art. 16.

Le esenzioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito con l'articolo 15, comma nono, della legge 11 novembre 1982, n. 828, si applicano anche alle cessioni delle aree effettuate, ai fini della ricostruzione, dai comuni terremotati del Friuli o anche da privati a favore di soggetti aventi titolo al contributo di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 1976.

Le costruzioni realizzate o in corso di realizzazione da parte dei soggetti suddetti non sono considerate trasferimenti ai fini delle imposte di registro, ipotecarie, catastali e dell'imposta sull'incremento di valore sugli immobili.

Art. 17.

All'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito con l'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, il termine del 31 dicembre 1985 è sostituito con quello del 31 dicembre 1990.

Art. 18.

In relazione alla particolare ampiezza e complessità del processo di ricostruzione e recupero del patrimonio edilizio del Friuli-Venezia Giulia colpito dagli eventi sismici del 1976 e limitatamente agli immobili assistiti dalle provvidenze statali o regionali a favore delle zone terremotate, nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, le norme di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione con le prescrizioni e le modalità indicate dalle disposizioni seguenti.

Il termine per la presentazione al comune interessato della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, ai sensi dell'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente agli immobili considerati dal precedente articolo 1, è fissato al 31 dicembre 1986 e al 31 marzo 1987 per i soggetti indicati, rispettivamente, all'articolo 31 e all'articolo 6 della medesima legge.

Il termine per la formazione, ai sensi dell'articolo 35, dodicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, del silenzio-accoglimento della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è stabilito in mesi sei decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

Il termine per l'invio al sindaco della relazione descrittiva delle opere interne realizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o in corso di realizzazione alla medesima data, ai sensi dell'articolo 48 della stessa legge, è stabilito al 31 dicembre 1986.

Il termine massimo entro il quale è consentita la tardiva presentazione della domanda di sanatoria, agli effetti dell'articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è stabilito in anni due dall'entrata in vigore della medesima legge.

Art. 19.

Per gli immobili considerati dall'articolo 18 della presente legge, i valori di cui alla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero le somme, comunque, da versare a titolo di oblazione per il conseguimento della sanatoria di opere abusive previste dalla predetta legge oppure da versare per il conseguimento degli altri effetti previsti dalla medesima legge, sono ridotti dell'80 per cento.

Art. 20.

La presentazione da parte di uno dei soggetti considerati dall'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, della domanda di concessione di autorizzazione in sanatoria esime, in deroga a quanto disposti dall'articolo 38, quinto comma e seguenti, della medesima legge, i soggetti indicati all'articolo 6 della stessa legge dal presentare autonoma domanda di oblazione.

L'oblazione interamente corrisposta da uno dei predetti soggetti, di cui al citato articolo 31 della suindicata legge, estingue il reato od i reati conseguenti all'abuso compiuto anche nei confronti degli altri soggetti indicati al surrichiamato articolo 6 della stessa legge.

Art. 21.

Per tutte le opere ed immobili ultimati — anche se senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire — entro il 1° ottobre 1983, l'esecuzione dei quali sia stata curata direttamente dai comuni indicati all'articolo 18 della presente legge ovvero dalla regione, la licenza o concessione edilizia d'autorizzazione a costruire si intendono implicitamente assentite, a tutti gli effetti, in presenza di un progetto, regolarmente approvato e finanziato ai sensi delle norme vigenti per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, semprechè dette opere ed immobili siano stati regolarmente eseguiti e siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e sismiche.

La regolarità e la conformità di cui al comma precedente sono attestate dal sindaco del comune interessato.

In presenza dell'attestazione suindicata non trovano applicazione nei confronti degli enti predetti e degli eventuali proprietari delle costruzioni eseguite le disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22.

Il termine di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, può essere ulteriormente prorogato dal Ministro del tesoro, su proposta della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Le domande di finanziamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, possono essere presentate anche a ricostruzione realizzata, quando la stessa sia stata eseguita in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come modificato dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Sono comunque ammissibili le domande di finanziamento presentate entro il biennio successivo alla data del rilascio del certificato di agibilità delle opere eseguite.

È consentito il subingresso, alle stesse condizioni e modalità, nei mutui contratti in base all'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, quando siano perseguite le finalità di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 23.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 22 e 24 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 24.

Nell'ambito dei comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati le aree del demanio pubblico disponibile ricadenti nei programmi di ricostruzione e sviluppo in base agli strumenti urbanistici approvati vengono trasferite al patrimonio disponibile regionale.

La regione Friuli-Venezia Giulia regolerà il trasferimento di dette aree ai comuni per l'attuazione dei programmi suddetti.

Art. 25.

All'onere di 370 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1986, si provvede mediante le risorse allo scopo destinate con la legge « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) ».

Le quote delle spese pluriennali autorizzate dalla presente legge, relative agli anni 1987 e seguenti, saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.